TORNATA DEL 25 LUGLIO 1868

cinque anni se ne paghi di più. Nell'uno e nell'altro caso il comune corrisponderà l'interesse del cinque per cento annuo. »

L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERITAI. Il Codice civile rimanda la materia dell'espropriazione per utilità pubblica a norme speciali; tuttavia il Codice stesso stabilì un principio, quasi avvertimento ai futuri legislatori, perchè nella compilazione di queste leggi speciali non abbandonassero una massima che si riteneva sino d'allora reclamata dalla più evidente giustizia.

L'articolo 438 del Codice civile suona in questi termini:

« Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità. »

Ora, quando si tratta di un interesse generale, di un interesse di tutti i citta ini dello Stato, non ci sarà lecito di allontanarci da questa norma, non esproprieremo senza l'immediato pagamento del valore della proprietà espropriata; se l'interesse di tutta una provincia reclama che il privato abbia a cedere la sua proprietà, nemmeno in questo caso noi ci permetteremo di deviare dalla regola del Codice civile, ma noi pagheremo immediatamente all'espropriato quanto gli spetta; perchè, quando si tratta di un interesse comunale, interesse rispettabilissimo, ma che non è però di tale importanza qual è quella della generalità dei cittadini, o di tutta una provincia; perchè trattandosi di un interesse inferiore noi derogheremo a questa saggia massima del Codice?

L'espropriazione è un grave sacrifizio, il legislatore ha creduto di mitigarlo, e questa mitigazione consiste appunto nel volere che, nell'atto in cui ad un cittadino si toglie la proprietà gli si dia l'equivalente.

L'onorevole Commissione dichiara infatti: noi gli diamo l'equivalente, noi gli diamo la rendita del 5 per cento per anni dieci. Ma, signori, questa rendita del 5 per cento, coll'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile, viene ridotta a poco più del 4 per cento.

Se calcoliamo che il correspettivo capitale che ricavesse il privato impiegato nell'acquisto di cartelle del debito pubblico darebbe per dieci anni non più il 5 per cento ma il nove e il dieci, per verità bisogna ammettere che questo modo di pagare i valori delle cose espropriate si risolve in una falcidiazione del capitale.

L'onorevole Commissione dichiara inoltre che nella più parte dei casi questi pezzi non saranno molti e saranno di poca rilevanza, e io ammetto che per la grande possidenza quest'infrazione del principio sancito dal Codice civile non porterà grandi conseguenze; ma quando si tratta di piccoli pezzi di terreno, quando si tratta di paesi nei quali, pel grande spezzamento della proprietà, queste proprietà acquistano un valore d'affezione, il danno è molto rilevante. Non dobbiamo dimenticare una circostanza. Nei paesi nei quali la popolazione è densa e poca è la quantità dei terreni propri all'agricoltura, il terreno, oltre il valore che deriva dalla rendita dello stabile, ha un altro valore. Quando si toglie al possessore questo terreno, gli si toglie non solo il valore capitale del fondo, ma gli si toglie la possibilità d'applicarvi il proprio lavoro.

Espropriamo, giacchè la società civite non permette che si possa prescindere dall'esercizio di questo doloroso diritto, ma si colpisce l'espropriato doppiamente, addossandogli un carico speciale, che non è come gli altri carichi, i quali colpiscono, od almeno si presume colpiscano i cittadini a norma della loro ricchezza.

Quando non fosse accolta la mia proposta per la soppressione di questo secondo comma dell'articolo, l'emendamento dell'onorevole Lacava verrebbe a mitigare sensibilmente l'effet o pernicioso della disposizione proposta in questo comma. Tuttavia, siccome questo emendamento non toglie il difetto principale, cioè l'infrazione al principio cardinale stabilito nel Codice civile, debbo pregare la Camera di prendere in considerazione la mia domanda. Potrebbe darsi che le condizioni speciali della provincia di Palermo fossero tali che reclamassero effettivamente la deviazione dalle massime generali; lascierò al giudizio della Commissione di vedere se forse non sia il caso di togliere questo comma dall'articolo 11 per trasportarlo nelle disposizioni che sono speciali alla provincia di Palermo.

LICAVA. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Mi associo alla proposta dell'onorevole Merizzi, qualora la Camera respinga l'articolo della Commissione. Se poi la Camera non accetti la proposta dell'onorevole Merizzi, prego l'onorevole presidente di riservarmi la parola per isvolgere il mio emendamento.

PIROLI. Intendo fare un'osservazione sulla prima parte dell'articolo 11.

Quando l'articolo primo del progetto che si discute disponeva che sarebbe obbligatoria pei comuni la sistemazione delle strade classificate comunali, a termini degli articoli 16, 17 e 18 della legge 20 marzo 1865, era conforme alla disposizione stessa che l'articolo 11 dicesse che equivarrebbe alla dichiarazione di pubblica utilità dell'omologazione fatta dal prefetto dell'elenco delle strade comunali, giusta gli articoli 17 e 18 di detta legge e l'approvazione dei progetti per la loro costruzione o sistemazione; ma oggi che l'articolo primo è stato modificato, e che sulla proposta di un emendamento, che io ebbi l'onore di presentare insieme coll'onorevole Accolla, si è stabilito quali sono le strade di cui sarà obbligatoria la costruzione, e si è abbandonata la base a cui si appoggiava l'articolo primo, cioè le classificazioni, mi pare che si debba modificare anche l'articolo 11 per metterlo in accordo colla già presa deliberazione.